

(N. 2373)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 maggio 1952
(V. Stampato N. 520-20) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 MAGGIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1682.

Istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore.

Art. 1.

Presso il Ministero della pubblica istruzione, è istituito uno speciale ruolo transitorio del personale proveniente dal soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.), aggiunto al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale, in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Nel ruolo di cui al precedente articolo sarà collocato, secondo le varie categorie (gruppi A, e C e personale subalterno) e nei limiti dei posti previsti dalla tabella annessa, il personale già dipendente dal soppresso Ente che era in servizio con rapporto stabile d'impiego presso la sede di Roma dell'Ente stesso, alla data della sua soppressione.

Art. 3.

L'ammissione nel ruolo transitorio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, eccezion fatta per il limite massimo di età, che è stabilito in anni sessanta. I titoli di studio richiesti, per ciascuna delle categorie previste dalla tabella annessa, sono quelli rispettivamente prescritti per l'ammissione alle corrispondenti carriere del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

In ciascuna categoria possono aspirare al collocamento nei singoli gradi superiori a quello iniziale soltanto coloro che nel soppresso Ente

avevano già conseguito la posizione di grado corrispondente o almeno quella del grado immediatamente inferiore nella stessa categoria.

Art. 4.

Alla scelta del personale da immettere nel ruolo anzidetto, al suo collocamento nei singoli gradi di ogni categoria e alla determinazione dell'ordine di precedenza in ciascun grado, sarà provveduto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in conformità di graduatoria di merito degli ininteressati, da formarsi per ciascuna categoria, in base ai rispettivi titoli e con l'osservanza delle norme che seguono, dal Consiglio di amministrazione del Ministero, del quale sarà chiamato a far parte anche il capo dell'Ispettorato per la istruzione media non governativa.

Art. 5.

Fra i titoli da valutarsi, ai fini della formazione delle graduatorie di merito, saranno particolarmente considerati:

a) il servizio prestato all'E.N.I.M.S., e le funzioni quivi esercitate;

b) il servizio a qualsiasi titolo prestato presso uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e le funzioni quivi eventualmente esercitate;

c) i lavori di ufficio di particolare importanza, gli incarichi ricevuti, le pubblicazioni e gli studi inerenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 6.

Nel ruolo del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi è istituito un posto di ragioniere (gruppo B, grado 10°) in soprannumero da conferire con le modalità prescritte dal presente decreto al personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2. Tale posto sarà soppresso non appena si renderà vacante per promozione al grado superiore o per cessazione del servizio.

Art. 7.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, intendano essere immessi nel ruolo transitorio o nel posto

di cui all'articolo 6 dovranno farne domanda, sulla prescritta carta legale, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando tutti i documenti prescritti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, i titoli di cui siano in possesso ed un certificato da rilasciarsi dal commissario liquidatore dell'E.N.I.M.S., dal quale risultino la data di assunzione all'Ente, la durata del servizio quivi prestato, la posizione occupata e le funzioni esercitate nonchè la circostanza che si trovavano in servizio presso la sede di Roma dell'Ente stesso, alla data della sua soppressione.

Art. 8.

Nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1, dopo il primo conferimento dei relativi posti, non possono effettuarsi nuovi reclutamenti, ma soltanto promozioni, con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

I posti del suindicato ruolo che, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, si renderanno man mano vacanti per cessazione dal servizio, resteranno soppressi a comin-

ciare da quelli del grado meno elevato per ciascuna categoria.

Art. 9.

Al personale del ruolo transitorio sono applicabili tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza degli impiegati dello Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza il servizio prestato dalla data di assunzione presso il soppresso Ente sarà riconosciuto per l'intera sua durata, previo versamento di una ritenuta in conto entrata del Tesoro da effettuarsi in ragione del 6 per cento commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA.

RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE PROVENIENTE DAL SOP-
 PRESSO ENTE NAZIONALE PER L'INSEGNAMENTO MEDIO E SU-
 PERIORE AGGIUNTO AL RUOLO DEL PERSONALE DELL'AMMINI-
 STRAZIONE CENTRALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

CARRIERA AMMINISTRATIVA (Gruppo A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Direttore capo divisione	1 (a)
7°	Capo sezione	1
8°	Consigliere	1
9°	Primo segretario	2
10° e 11°	Segretario e vice segretario	2
		<hr/>
		7

CARRIERA D'ORDINE (Gruppo C).

9°	Archivista capo	1
10°	Primo archivista	1
11°	Archivista	2
12°	Applicato	2
13°	Alunno d'ordine	1
		<hr/>
		7

PERSONALE SUBALTERNO.

Usciere capo	2
Usciere	3
Inserviente	2
	<hr/>
	7

a) Il posto sarà lasciato vacante all'atto del primo inquadramento, esclusa peraltro l'applicazione dell'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e sarà conferito successivamente per promozione con l'osservanza delle vigenti norme.